



## COMUNICATO UFFICIALE N.335/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 14 Maggio 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Dott.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea NOCERINO/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Andrea NOCERINO regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FBC in data 30/03/2021 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 29/04/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- Tutti I documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.
- Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate e nel corso della quale è stato disposto il rinvio al 14 maggio 2021 con invito alle parti di depositare la dichiarazione liberatoria indicata nel reclamo del calciatore;
- Sentite le parti all'udienza del 14 maggio e preso atto che sul contenuto formale e sostanziale della dichiarazione liberatoria nessuna eccezione è stata sollevata;
- Ritenute non pertinenti le doglianze del reclamante in ordine al parziale e/o mancato pagamento delle cambiali che secondo il medesimo sarebbero state rilasciate dalla società a fronte della dichiarazione liberatoria;
- rilevato che con la dichiarazione liberatoria il calciatore dichiara di aver percepito le somme dovute per la stagione 2019/2020 e di non aver più nulla a pretendere dalla società SSD BRINDISI FBC per la medesima stagione sportiva

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND , respinge il reclamo presentato dal Sig.Andrea NOCERINO nei confronti della Società SSD BRINDISI FBC.  
Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MONACO/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Gianmarco MONACO, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910 via raccomandata a/r come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 18/03/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
  - i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

- sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
- sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 4.200,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente, né ha provato l'esistenza di un diverso accordo;
- considerato che la dicitura "saldo contratto" utilizzata nella causale del bonifico asseritamente disposto dalla società nei confronti del reclamante non prova di per sé l'integrale adempimento delle proprie obbligazioni;
- considerato che, pertanto, non sussiste in capo al reclamante alcuno specifico onere di disconoscimento della dicitura utilizzata dalla società nella "causale" della disposizione bancaria effettuata;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910 al Sig. Gianmarco MONACO, la somma di Euro 4.200,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano LOGOLUSO/A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Gaetano LOGOLUSO, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928 in data 10.03.2021 tramite Raccomandata AR come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- rilevato che il calciatore ha percepito l'importo di € 600,00 a titolo di indennità governativa di marzo 2020;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 1.200,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda, relativamente all'accordo economico stagione 2019/2020;
- considerato che la Società resistente non si è costituita;
- 

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928 al Sig. Gaetano LOGOLUSO l'importo di € 1.200,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CASTELLAN/S.S.D. DELTA CALCIO PORTO TOLLE

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Alessandro CASTELLAN, regolarmente trasmesso alla Società S.S.D.DELTA CALCIO PORTO TOLLE con raccomandata a/r recapitata in data 04/03/2021 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria con cui la Società si è costituita in giudizio, trasmessa al ricorrente in data 06/04/2021, da considerarsi tempestiva in ragione del fatto che la scadenza del termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del ricorso (art. 25 bis, comma 5 del Regolamento L.N.D.) cadeva nel giorno di sabato 03/04/2021 e veniva quindi automaticamente prorogata *ex lege* al primo giorno non festivo di martedì 06/04/2021 (art. 155, co. 5 c.p.c.);
- letta la memoria del calciatore trasmessa alla Società via p.e.c. in data 05/05/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- 
- considerato l'orientamento espresso da questa Commissione, e da confermarsi in questa sede, in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19, sulla base della regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

- i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
- sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere ribadito anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, il ricorrente ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 1.600,00 lordi, così quantificata in corretta applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuta dalla S.S.D.DELTA CALCIO PORTO TOLLE al Sig. Alessandro CASTELLAN, la somma di Euro 1.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella motivazione della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SANTERAMO/S.S.D.VIGASIO S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Salvatore SANTERAMO, regolarmente trasmesso alla Società S.S.D.VIGASIO S.R.L. via raccomandata a/r come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 27/03/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- lette le ulteriori memorie depositate dalla difesa del calciatore reclamante del 7/05/2021;
- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
  - i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  - sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
  - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento

al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
  - rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
  - considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 900,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso;
  - considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
  - ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società S.S.D.VIGASIO S.R.L. al Sig. Salvatore SANTERAMO la somma di Euro 900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ORCHI/AC CREMA 1908 SSD ARL

Con reclamo, notificato tramite PEC in data 27/02/2021, il signor ORCHI Alessandro si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società AC CREMA 1908 SSD ARL un accordo economico sottoscritto il 13/12/2019 e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di € 4.000,00 avendo percepito unicamente l'importo di € 6.000,00.

In subordine, richiedeva l'applicazione del protocollo AIC/LND che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico, per un importo complessivo di euro 1.400,00.

Si costituiva, nei termini, la società, eccependo la mancata prestazione del calciatore da marzo 2020.

La società dichiarava che l'accordo economico sottoscritto tra le parti, prevedeva una decorrenza dal 6 dicembre 2019 al 30 giugno 2021.

Considerata l'interruzione causa Covid del Campionato di Serie D, la società sosteneva che il calciatore ha di fatto presenziato a 10 partite su 20, svolgendo il 50% dell'attività sportiva prevista. Per questi motivi, la AC CREMA 1908 SSD ARL contesta l'importo richiesto dal calciatore e chiede in via principale che vengano rigettate tutte le richieste del sig. ORCHI, in via subordinata che vengano ridotti gli importi dovuti al ricorrente, applicando il protocollo AIC/LND e riconoscendo l'importo di euro 1.4000.

La società chiede inoltre l'ammissione testi a sostegno della diversa percentuale calcolata in riferimento all'attività svolta dal calciatore, rispetto a quanto previsto dal protocollo di intesa AIC/LND.

Il calciatore con un'ulteriore memoria difensiva del 6.05.2021, ribadisce l'importanza del protocollo di intesa AIC/LND e chiede che vengano rigettate tutte le richieste fatte dalla società, compresa l'ammissione di prove per testi in quanto inammissibili e/o irrituali, nonché infondate in quanto vertenti su circostanze provate documentalmente.

In data 07.05.2021 la società con ulteriori controdeduzioni, ribadisce le ragioni già esposte e formulate nella precedente memoria difensiva.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND dichiara dovuto dalla Società AC CREMA 1908 SSD ARL. al Sig. Alessandro ORCHI l'importo di € 1.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [lnl.amministrazione@figc.it](mailto:lnl.amministrazione@figc.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 7 Giugno 2021

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilia